Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

Sede nazionale ✉ Via del Poggio 329, 47032 Bertinoro
Fax 0543/579921 < **www.auge.it > E**-mail: **auge@auge.it**

ARTICOLO SUL TEMA DELLA RICERCA DELLE INFORMAZIONI.

By JULIE SFERLAZZO
SOCIA AUGE

Secondo l'art. 6-1 della Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo del 1953 si prevede che l'esecuzione delle decisioni di giustizia siano efficaci; nel caso contrario il processo sarebbe svuotato della sua sostanza.

Quindi l'Ufficiale Giudiziario che ha l'incarico di procedere all'esecuzione dovrebbe potere usufruire di tutti i mezzi legali possibili per raggiungere il proprio scopo.

Per potere lavorare correttamente deve avere accesso a tutte le informazioni di cui avrà bisogno.

In Francia la legge del 1991 ha riformato i modi dell'esecuzione: infatti ha messo l'accento sul fatto che si deve facilitare l'accesso, da parte dell' Ufficiale Giudiziario, circa le informazioni riguardanti il debitore e ha rinforzato il ruolo dei terzi nelle procedure.

Per cominciare si può provare ad ottenere informazioni dal creditore stesso, poi dal debitore: andando a casa sua, lo si può interrogare e verificare il suo livello di vita oppure osservare, per esempio, dalla posta posata su un comodino, in quale banca é....

Se non si sa niente del debitore, si possono cercare informazioni su internet, ormai divenutone una fonte straordinaria.
Esiste il sito del Registro delle Società che può dare, a pagamento, molte informazioni circa una società debitrice.

Si può anche verificare se un debitore sia proprietario di un immobile informandosi presso il Catasto.

È importante precisare che queste ricerche si eseguono nel rispetto della privacy dei debitori e in conformità con il Diritto Positivo, ma che spesso non é il caso delle ditte private, assunte dai creditori per recuperare i loro soldi. Infatti questi agiscono senza scrupoli e spesso senza preoccuparsi delle regole dettate dalla legge.

La Corte di Cassazione ha deciso a questo riguardo nel 2006 e 2007 che le domande formulate ai vicini sono un dovere dell' Ufficiale Giudiziario e non una violazione della privacy del debitore.

Quando esiste una decisione di Giustizia definitiva (Titolo Esecutivo) e nel caso che né il creditore né l'Ufficiale Giudiziario abbiano potuto ottenere informazioni per andare avanti nell'esecuzione é possibile ricorrere al Ministero Pubblico attraverso il Procuratore della Repubblica.

Per potere formulare questo ricorso ci sono condizioni di fondo e di forma:

- Un Titolo Esecutivo, una copia deve essere mandata con la richiesta
- Un Processo Verbale di ricerche infruttuose

Questo atto entra nelle spese di esecuzione e quindi il relativo onere si aggiunge alla cifra a carico del debitore.

Il Procuratore deve dare risposta entro tre mesi altrimenti significa che non ha ottenuto le informazioni richieste.

Il Procuratore può interpellare la Posta, l' Enel, la Società di Fornitura Gas, la Cassa dell'Assistenza Sociale (Sanità), i Servizi Sociali, i Servizi delle Tasse, la Cassa Integrazione, i Servizi Amministrativi delle Immatricolazioni di tutti i veicoli a motore. e sopratutto le Banche (Ricerca Ficoba che centralizza tutte le banche).

Il fatto che la richiesta nasca dal Ministero Pubblico sospende momentaneamente l'obbligo che hanno tutti i professionisti di rispettare il segreto professionale nei confronti del debitore.

L'informazione più importante é ovviamente quella che proviene dalle banche perchè é molto più semplice e meno traumatizzante pignorare il conto bancario del debitore piuttosto che i suoi beni mobiliari o immobiliari.
Ma funziona soltanto se il conto é approvvigionato...

La legge del 1991 prevede anche che i terzi non debbano ostacolare la procedura celando informazioni o comunicandone di sbagliate, perché potrebbero vedere la loro responsabilità messa in gioco e essere condannati a pagare il debito stesso.
I terzi non devono rallentare la procedura.
Devono invece collaborare immediatamente e partecipare, secondo le richieste dell' Ufficiale Giudiziario, al buon proseguimento della procedura.

Per esempio, nel caso di un pignoramento in Banca del debitore, il Direttore dovrà comunicare immediatamente l'entità del conto del debitore stesso e bloccarne i movimenti. È per questa ragione che, sull' atto di pignoramento in Banca, é indicata l'ora esatta in cui é stato notificato.

Un altro esempio, nel caso di un pignoramento diretto sullo stipendio del debitore, l'Ufficiale Giudiziario informa il titolare del debitore che ha 15 giorni utili per rispondere alle sue richieste, cioé indicare l'entità dello stipendio se ci sono già altri pignoramenti etc.....

Anche se sembra che la ricerca delle informazioni sia abbastanza facilitata per l'Huissier de Justice nella realtà non é esattamente il caso, perché i tempi per ottenerle sono lunghi e ogni informazione potrà essere utilizzata soltanto nella procedura in corso.
Infatti sarebbe molto più efficace se il Ministero Pubblico delegasse le sue competenze in materia di ricerca delle informazioni sul debitore al Huissier de Justice e se potessero essere usate nelle diverse procedure esistenti contro il debitore.

L'accesso alle informazioni per l'Ufficiale Giudiziario costituisce un punto molto importante nel suo compito perché permette di lavorare più velocemente quindi l'esecuzione, tappa ultima del processo, sarà anch'essa più rapida e il debitore pagherà meno spese. Non serve farlo affondare ancora di più.

Per finire potremmo sognare un attimo pensando ad un Catasto Europeo che centralizzasse beni immobiliari delle persone in qualsiasi paese dell'Unione Europea.....